

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nella camera di consiglio dell'Adunanza generale del 30 ottobre 2019 composta dai seguenti magistrati:

Luciana SAVAGNONE Presidente

Anna Luisa CARRA Consigliere

Adriana LA PORTA Consigliere

Alessandro SPERANDEO Consigliere

Ignazio TOZZO Consigliere

Tatiana CALVITTO Referendario - relatore

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il d.lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il d.lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, recante integrazioni e modifiche al d.lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e, in particolare l'art. 7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR, in data 30 settembre 2013, delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR, in data 14 novembre 2013, della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata tramite p.e.c. dal Comune di San Biagio Platani (AG), con nota di prot. n. 7044/2019 (prot. CdC n. 10368 del 18 settembre 2019);

vista l'ordinanza n. 172/2019/CONTR del 24 ottobre 2019 con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in Adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Tatiana Calvitto, ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

1. Un membro della Commissione straordinaria del Comune di San Biagio Platani (AG) – nella persona del Viceprefetto dott. Antonino Oddo - premette che, nell'adozione degli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii., è stata effettuata una ricognizione dei profili professionali congruenti con le necessità organizzative dell'Ente.

All'esito dell'istruttoria, è stato verificato che *“molti profili professionali necessari sono, in realtà, già presenti nell'ente, utilizzato con contratti a tempo determinato, stipulati in attuazione delle varie norme settoriali attuative della l.r. 85/1995 che ha introdotto le prime misure finalizzate al superamento del precariato: si tratta di personale avente i requisiti di cui all'art. 3 della l.r. 27/2016 e ss.mm.ii in relazione al quale il Comune riceve da parte della Regione siciliana un sostegno finanziario annuale, già rientrante nello speciale fondo di cui all'art. 30, comma 7, della l.r. 5/2014.*

Ne consegue che, tutti tali soggetti in astratto posseggono i requisiti per essere 3 stabilizzati attraverso la speciale procedura di reclutamento di cui all'art. 22 [rectius art. 20] del d.lgs. 75/2017, con garanzia della continuità del contributo regionale, pari all'importo per ciascuno trasferito nel 2015, fino a tutto l'esercizio finanziario 2038, come si evince dall'art. 26 della l.r. 8/2018 che ha sul punto modificato l'art. 3 della l.r. n. 27/2016”.

Nell'evidenziare che l'art. 22, comma 3, della recente legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, *“dispone che le procedure seguite per l'assunzione da parte degli enti locali siciliani del personale precario costituiscono requisito utile all'applicazione del comma 1, lett. b) del citato art. 22 [rectius art. 20] del d.lgs. n. 75/2017”*, la richiesta argomenta che *“[in] buona sostanza il legislatore regionale [avrebbe] stabilito per legge che tutti i precari rientranti nel bacino storico possono essere stabilizzati “a chiamata”, presupponendo che il loro reclutamento a monte con contratto a tempo determinato sia stato effettuato con procedure selettive che consentono di obliterare a valle la verifica di professionalità”*, con la conseguenza che *“alle ordinarie capacità assunzionali dell'ente [...] dovrebbero aggiungersi le ulteriori risorse regionali stanziare con l.r. 8/2018”*, le quali costituirebbero *“una sorta di contributo finalizzato all'assunzione a chiamata di soggetti che per legge sono sottratti a procedure selettive”*, integrante la fattispecie delle risorse regionali aggiuntive previste dal comma 4 dell'art. 22 [rectius art. 20] del d.lgs. 75/2017.

Sulla base di tali premesse del contesto normativo, il componente della Commissione straordinaria muove richiesta di parere a questa Sezione Regionale di controllo sullo specifico quesito: *“Se, nel caso di stabilizzazioni ai sensi del comma 1 dell'art. 22 [rectius art. 20] del d.lgs. 75/2017, è consentito derogare al vincolo dell'adeguato accesso dall'esterno, limitatamente all'importo del contributo gravante sul bilancio regionale ai sensi del comma 4 del medesimo art. 22 [rectius art. 20]”*.

2. Occorre preliminarmente scrutinare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'esercizio della funzione consultiva di questa Sezione di controllo, a norma dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2.1. Sotto il profilo soggettivo, è costante l'orientamento interpretativo che riconosce la legitimitas ad petendum dell'organo straordinario dell'Ente locale in quanto titolare dei poteri di rappresentanza nelle ipotesi di scioglimento, rimozione o sospensione degli organi politici (cfr. Sezione delle Autonomie, Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva deliberati nell'Adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati con deliberazione 4 giugno 2009, n. 9).

Nel caso di specie, l'istanza – seppur formulata dal singolo componente – si presenta ammissibile, nella considerazione che la 4 Commissione straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2018, all'atto del suo insediamento, con deliberazione n. 1 del 4 settembre 2018, ha stabilito che *“le funzioni di Sindaco [...] sono esercitabili sia dalla Commissione straordinaria in seduta collegiale, sia disgiuntamente dai componenti della stessa”*.

2.2. Circa il profilo oggettivo, il Collegio ritiene che il quesito in esame investa uno degli ambiti compresi nel perimetro della nozione di contabilità pubblica (secondo gli indirizzi espressi dalla Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5 del 10 marzo 2006, e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010), considerata l'attinenza alla materia del coordinamento della finanza pubblica e, specificamente, all'ambito di operatività di disposizioni nazionali e regionali di disciplina delle facoltà assunzionali (anche) da parte dei comuni, nel più generale contesto della migliore allocazione delle risorse umane disponibili e del contenimento della spesa pubblica (sul punto, cfr. i precedenti orientamenti della Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, deliberazioni n. 27/2019/PAR e n. 28/2019/PAR).

La richiesta, inoltre, rispetta i requisiti della generalità e astrattezza; non interferisce in concreto con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa, né con le funzioni di legittimità-regolarità di questa Corte che presuppongono la disamina diretta del caso concreto; non implica, infine, una valutazione di comportamenti amministrativi connessi ad atti già adottati o a comportamenti già espletati.

3. Sul merito della questione proposta, occorre ripercorrere nelle sue linee essenziali la disciplina normativa della speciale procedura di reclutamento diretto del personale avventizio, o “a chiamata”, volta al superamento del fenomeno del precariato all'interno delle amministrazioni pubbliche.

3.1. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, le amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018- 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che, alla data in vigore del decreto, possieda contemporaneamente tutti i seguenti requisiti: a) *risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di 5 amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato*

reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Il meccanismo delle assunzioni dirette soggiace al limite invalicabile della sostenibilità finanziaria, cui sono specificamente dedicati i commi da 3 a 6 del citato decreto.

In particolare, il comma 3, nel delineare il quadro delle risorse finanziarie che è possibile impiegare ai fini dell'attuazione del piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria, precisa che le amministrazioni pubbliche *“possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28”*.

In deroga all'ordinario regime delle assunzioni e per le specifiche finalità contemplate dalla norma, dunque, le risorse indicate dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, devono essere considerate quali risorse speciali aggiuntive, purché siano destinate per intero alle assunzioni del personale a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del decreto e solo ove l'Ente sia in grado di sostenere a regime la relativa spesa, previa certificazione dell'organo di controllo interno.

Il successivo comma 4, nel precisare che le predette disposizioni non possano trovare applicazione per i Comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'intero quinquennio 2012-2016, consente che le Regioni a statuto speciale possano elevare, con apposito intervento legislativo, i limiti finanziari per le assunzioni dirette a tempo 6 indeterminato (comma 1) individuando l'utilizzo di risorse ad hoc, con disposizioni destinate anche agli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse.

3.2. Con specifico riguardo alle procedure di assunzione per “chiamata diretta”, il Consiglio di Stato-Commissione speciale, in sede di funzione consultiva sullo schema del decreto recante – tra le altre disposizioni – anche norme in materia di stabilizzazione del personale precario¹, nel considerare che la previsione delle assunzioni dirette costituisce una rilevante eccezione al principio del concorso pubblico di cui all'art. 97 Cost., la cui inderogabilità è stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale, ha, tuttavia, rilevato che, per effetto della giurisprudenza della Corte di giustizia², la deroga al principio del pubblico concorso – se contenuta entro ragionevoli norme di carattere eccezionale e transitorio, funzionali al buon andamento e a straordinarie esigenze di interesse pubblico - possa rinvenire adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare la peculiare situazione dei lavori che, per anni e magari decenni, hanno prestato attività lavorativa in favore della pubblica amministrazione a causa dell'utilizzo abusivo dei contratti di lavoro flessibile.

Ad ogni modo – puntualizza l'organo di giustizia amministrativa - *“purché il personale da stabilizzare sia stato all'epoca assunto, seppure a tempo determinato, mediante procedura concorsuale”,* poiché *“la norma finalizzata all'eliminazione del precariato”* non potrebbe condurre all'esito di *“una surrettizia – e inammissibile – sanatoria generale”*.

Su tale tematica si registra il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che, a fronte di speciali disposizioni volte ad autorizzare la stabilizzazione del personale precario, ha fermamente censurato l'illegittimità di norme che genericamente disponevano *“il requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, «perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato*

¹ Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale dell'11 aprile 2017, parere n. 916/2017

² In particolare, sentenza della Corte giustizia dell'Unione Europea, sez. III, 26 novembre 2014, “Mascolo e altri”, resa nelle cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13

è chiamato a svolgere» (sentenza n. 127 del 2011, che richiama le sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009)» (Corte costituzionale, sentenza n. 277/2013, par. 6.3.1).

Nel corso del 2018 si è registrato un indirizzo sfavorevole del giudice amministrativo³ in ordine all'applicazione della speciale procedura di reclutamento per chiamata diretta, ex art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017, anche al personale appartenente al bacino dei 1 Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale dell'11 aprile 2017, parere n. 916/2017. 2 In particolare, sentenza della Corte giustizia dell'Unione Europea, sez. III, 26 novembre 2014, "Mascolo e altri", resa nelle cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13. 3 T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, sentenza 26 giugno 2018, n. 1342 e 30 luglio 2018, n. 1630. 7 lavoratori socialmente utili con rapporto di lavoro determinato presso una Azienda Sanitaria Provinciale (a suo tempo inseriti negli elenchi previsti dalle l.r. n. 85/1995 e l.r. n. 21/2003).

Nello specifico, la motivazione di rigetto dei ricorsi proposti dagli interessati alla stabilizzazione "a chiamata" si impernia sull'affermazione che "la procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari prevista dall'art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 rientra nell'ambito delle modalità di reclutamento alternative al concorso pubblico e, dunque, la relativa disciplina deve essere interpretata in senso restrittivo", con la conseguenza che, dovendo privilegiare "un'interpretazione strettamente letterale della norma che [...] alla lettera b) prevede tra i requisiti necessari per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari il precedente reclutamento a tempo determinato all'esito di una procedura concorsuale vittoriosamente superata", il giudice amministrativo è pervenuto alla conclusione che non presenta profili di ragionevolezza assimilare una graduatoria formata all'esito di un concorso pubblico con un'altra di diversa natura, quale quella delle liste di collocamento, poiché, mentre la prima tende alla selezione dei migliori candidati partecipanti alla procedura selettiva indetta per la copertura dei posti banditi a concorso, la seconda risponde ad altre logiche, principalmente volte a favorire soltanto l'occupazione.

Peraltro – sottolinea il giudice amministrativo – "dai lavori preparatori non possono desumersi elementi indicativi della volontà del legislatore di consentire anche a coloro i quali fossero stati assunti a tempo determinato con modalità alternative al pubblico concorso di poter beneficiare della stabilizzazione secondo le modalità previste dall'art.20 co.1 D.Lgs. n.75/2017".

4. Su tale impianto normativo, si innestano le speciali disposizioni della Regione siciliana e, in particolare, l'art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e l'art. 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

4.1. Sotto il profilo delle disponibilità finanziarie destinate alle speciali procedure di reclutamento del personale precario storico appartenente al bacino dei lavoratori socialmente utili disciplinati da norme regionali (l.r. 85/1995, n. 16/2016, n. 21/2003, n. 27/2007 e l.r. 3/1993), l'art. 26 autorizza gli Enti locali ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione disciplinate dal d.lgs. n. 75/2017, a tal fine destinando ulteriori risorse aggiuntive a carico del bilancio regionale, specificamente individuate.

Dopo aver quantificato il budget (comma 54⁴) destinato ad ampliare, per il triennio 2018- 2020, le ordinarie risorse finanziarie impiegabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato (sostanzialmente riproducendo il contenuto delle disposizioni nazionali), i commi 7 e 8 perimetrano l'ambito delle autorizzazioni di spesa a carico del bilancio regionale al fine di dare copertura finanziaria alle speciali procedure di reclutamento degli Enti locali⁵.

³ T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, sentenza 26 giugno 2018, n. 1342 e 30 luglio 2018, n. 1630.

⁴ L'art. 26, comma 5, della l.r. n. 8/2018, testualmente prevede: "Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018- 2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28".

⁵ A decorrere dal 2019 e fino al 2028, il combinato disposto dell'art. 3, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, e l'art. 26, comma 8, della l.r. 8/2018, quantifica una spesa pari a € 226.700.000,00 annuali da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento Regionale del Bilancio e Tesoro, a valere sullo stanziamento del capitolo n.

In base alla chiara lettera del testo normativo (art. 26, comma 6)⁶, il contributo finanziario regionale è finalizzato integralmente all'espletamento delle procedure declinate dall'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, ovvero sia all'assunzione diretta (art. 20, comma 1) sia all'assunzione con procedure concorsuali riservate (art. 20, comma 2).

4.2. Il legislatore regionale, tuttavia, non ha limitato la produzione normativa in materia all'ambito delle speciali risorse finanziarie aggiuntive, ma è intervenuto ad integrare in maniera innovativa il testo della disposizione nazionale.

Nello specifico, per la fattispecie dell'assunzione diretta, l'art. 22, comma 3, della l.r. n. 1/2019, testualmente disciplina quanto segue: "Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75".

Occorre rilevare che il testo nella norma attualmente vigente, originariamente non impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri⁷, è stato oggetto di due successivi interventi da parte del legislatore regionale, dapprima, con la legge regionale 6 agosto 2019, n. 15⁸, e, in seguito, con la legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17⁹.

Successivamente alla pubblicazione della l.r. n. 15/2019, in data 3 ottobre 2019 il Consiglio dei Ministri ha deliberato di proporre ricorso in via principale, ex art. 127 Cost., avverso il novellato art. 22, comma 3.

Sebbene il legislatore regionale – presa cognizione di tale deliberazione - sia nuovamente intervenuto sul testo della disposizione con la l.r. n. 17/2019, l'atto di promovimento della Presidenza del Consiglio è, alla data odierna, iscritto nel registro dei ricorsi dei giudizi promossi in via principale e pendenti dinanzi alla Corte costituzionale (n. 110/2019). Il contenuto del relativo ricorso non è stato ancora pubblicato sulla G.U.R.I.

5. Delineato tale quadro generale, la norma sulla quale è stato chiesto il parere - ossia, l'art. 22, comma 3 della l.r. n. 1/2019, recante disposizioni in ordine al requisito della lettera b) dell'art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 – nel suo testo vigente consente agli Enti locali del territorio regionale di avvalersi delle speciali procedure di assunzione in via diretta delle categorie dei lavoratori a tempo determinato, a suo tempo reclutati in base alle norme regionali citate dal testo normativo, potendo fare affidamento sulle speciali

⁶ L'art. 26, comma 6, della l.r. n. 8/2018, dispone: "Ferma restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi".

⁷ L'art. 22, comma 3, della l.r. n. 1/2019, pubblicata nella G.U.R.S. 26 febbraio 2019, n. 9, disponeva: "Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"

⁸ La l.r. n. 15/2019, art. 3, comma 3, pubblicata nella G.U.R.S. 9 agosto 2019, n. 37, ha previsto l'integrale sostituzione dell'art. 22, comma 3, della l.r. n. 1/2019 con la seguente formulazione: "Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'articolo 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"

⁹ La l.r. n. 17/2019, art. 32, comma 1, pubblicata nella G.U.R.S. 9 agosto 2019, n. 37, stabilisce: "Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 6 agosto 2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole «14 aprile 2016, n. 16» sono sostituite dalle parole «14 aprile 2006 n. 16»; b) le parole «e all'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'art. 34 della legge regionale 18 maggio 10096, n. 33» sono soppresse".

risorse aggiuntive specificamente individuate dal legislatore regionale nei termini sopra descritti (art. 26 della l.r. n. 8/2018)¹⁰.

Ovviamente, è ascrivibile all'esclusiva discrezionalità dell'Ente fare ricorso o meno alla procedura in questione, in quanto costituisce atto di amministrazione attiva - concernente la gestione del personale - l'individuazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal citato art. 20, comma 1, lett. a), b) e c), in capo ai lavoratori da stabilizzare.

P.Q.M.

la Sezione di controllo per la Regione siciliana esprime parere nei termini di cui in motivazione. Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente, nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali. Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2019.

¹⁰ Sulla norma in questione, l'Assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento regionale delle Autonomie locali ha diramato a tutti gli amministratori degli Enti locali presenti in Sicilia la circolare n. 16042 del 5 novembre 2018.